**LE PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**Cosa sono le piattaforme per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani o assimilati.**

Si tratta di strutture pubbliche, di dimensioni anche importanti, nate appositamente per consentire il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti nel Comune in cui l’impianto si trova o anche di altri, se sono stati stretti accordi fra Comuni per asservire all’impianto un bacino sovraccomunale, al fine di ottimizzare spese ed impatto sul territorio. L’utilizzo di questi impianti è inoltre consentito al gestore del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti ed eventualmente alle aziende presenti sul territorio del bacino servito (comunale o sovracomunale) solo però in seguito a precisi accordi stipulati fra Comune ed azienda, che esplicitino in modo inequivocabile qualità e quantità dei rifiuti conferibili, nonché le modalità di conferimento. Qualora la struttura e le modalità di deposito lo consentano, è possibile il conferimento anche degli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Ad esempio, i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti al ritiro dell’apparecchiatura che viene sostituita e che si configura, da quel momento, come un rifiuto (RAEE). In base a specifici accordi col gestore dell’impianto, tali rivenditori possono decidere di conferire poi i RAEE così ottenuti presso la piattaforma comunale, qualora la stessa sia in possesso dell’autorizzazione a ricevere i codici specifici per quelle tipologie di rifiuto.

Nella piattaforma possono essere svolte operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto e la valorizzazione dei rifiuti conferiti nonché operazioni preliminari per il trattamento e/o il recupero dei rifiuti. È ad esempio possibile effettuare il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio pubblico sul territorio, la compattazione (anche con impianti fissi), la cernita (intesa come differenziazione nel conferimento del materiale), la triturazione, la preventiva separazione di parti del rifiuto, con conseguente selezione delle parti del materiale conferito ed il compostaggio della frazione organica costituita da rifiuti vegetali provenienti da aree pubbliche e private. Qualora venga previsto il trasbordo della frazione organica presso l’impianto, questa deve essere stoccata in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura ed avviata agli impianti di recupero entro 48 od al massimo 72 ore (in caso di più giorni festivi consecutivi).

La realizzazione e gestione di questi impianti è legata all’Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art 208 del D. Lgs. 152/06, all’interno della quale sono codificate le azioni da adottare nelle fasi realizzativa e gestionale, le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento, le tipologie di frazioni conferibili nell’impianto, ognuna identificata col proprio codice CER e la sua modalità di stoccaggio.

Le piattaforme soggette ad Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 ed all’art 16 della L.R. n. 26 del 12.12.2003, dovrebbero idealmente avere un bacino d’utenza non inferiore a 10000 abitanti: per bacini inferiori può essere sufficiente l’attivazione, ai sensi del DM 8/4/2008, di un centro di raccolta, non soggetto ad autorizzazione da parte di Città metropolitana.

Il titolare dell’autorizzazione è un soggetto pubblico (Comune o Azienda), e la gestione può essere svolta direttamente dallo stesso od appaltata ad aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria corrispondente (rifiuti urbani). Nel caso di piattaforme a servizio di più Comuni, i rapporti tra soggetto gestore della piattaforma e Comuni diversi da quello in cui insiste la stessa sono regolati da apposita convenzione.

**Caratteristiche e modalità gestionali delle piattaforme**

È importante osservare che, in quanto trattasi di impianti per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, la quale si configura come un servizio pubblico essenziale per la tutela della salute, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati.

Nel PRGR Lombardia approvato con D.G.R. n° 1990 del 20 giugno 2014 e valido per il periodo 2014/2020, sono comunque indicati i criteri di valutazione delle caratteristiche ambientali da prendere in considerazione per la scelta delle aree in cui realizzare i nuovi impianti rifiuti. Tali caratteristiche sono raggruppate in tre grandi categorie: escludenti, penalizzanti e preferenziali. È in questo PRGR che vengono indicate le distanze minime da mantenere fra impianti rifiuti ed aree urbane, con l’espressa indicazione che sono escluse dal rispetto di questa norma tutti gli impianti in cui le operazioni autorizzate sono esclusivamente la messa in riserva [R13], il deposito preliminare [D15] e l’adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, descrizione che coincide perfettamente con le caratteristiche tipiche di una piattaforma comunale per la gestione dei rifiuti. L’unico criterio escludente che rimane valido anche per questa tipologia di impianti è la “destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T. / P.R.G.) o da P.T.C. dei parchi”.

Il sito scelto deve essere in piena disponibilità del titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso (che può esserne il proprietario od aver sottoscritto un contratto di affitto od usufrutto o concessione), per un periodo pari o superiore alla durata dell’autorizzazione. Deve inoltre rispettare quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad esempio distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d’acqua, fascia A e B PAI, cimiteri, ecc…) o penalizzanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. …) che possono limitare le potenzialità progettuali. Qualora sulle aree scelte per la realizzazione dell’impianto siano presenti eventuali vincoli penalizzanti – ma non escludenti – in sede istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto, gli stessi verranno valutati e considerati da parte degli Enti interessati. Questi stessi vincoli andranno risegnalati ogni volta che si vorrà richiedere un rinnovo dell’autorizzazione o l’approvazione di una variante, ma saranno rivalutati solamente nel caso in cui siano subentrate modifiche normative o variazioni nell’intorno dell’impianto. Il progetto iniziale, che dovrà illustrare anche le potenzialità dell’impianto e le modalità della sua gestione, dovrà tenere conto dei vincoli presenti i quali, in caso di conclusione positiva dell’iter istruttorio, andranno espressamente citati anche nell’autorizzazione rilasciata dall’Ente preposto.

L’impianto deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano, per facilitare l'accesso degli utenti, ed avere al suo interno una viabilità adeguata a consentire l'accesso sia alle autovetture o ai piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti che necessitano di entrare per caricare i rifiuti da conferire presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.

La piattaforma deve essere allestita in modo che le strutture e la fruizione dell’impianto garantiscano il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul luogo di lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, né avere impatti acustici o odorigeni, né danneggiare il paesaggio od i siti di particolare interesse storico/artistico/culturale.

La piattaforma deve essere un luogo presidiato durante tutta la fase di apertura e dotato di:

1. recinzione perimetrale di altezza non inferiore a 2 m, mascherata da idonea barriera verde;
2. pavimentazione delle superfici destinate al transito dei mezzi, anche pesanti, realizzate in modo da garantirne l’impermeabilizzazione;
3. superfici destinate allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti, realizzate con una pavimentazione che ne garantisca, oltre all’impermeabilizzazione, una resistenza fisica adeguata che ne impedisca il rapido deterioramento e quindi la mancata corretta funzionalità;
4. sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi igienici, nonché delle eventuali acque di percolazione e di lavaggio (si veda in merito il Regolamento Regionale n° 4 del 24.03.2006, il quale, all’art. 3, comma 2, lett. b, prevede che “formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento delle acque costituenti scarico delle acque di prima pioggia, siano soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque siano di pertinenza di edifici e/o installazioni in cui vengano svolte le attività di deposito rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami e deposito di veicoli destinati alla rottamazione”);
5. sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, antincendio;
6. guardiania per il personale di presidio dell’impianto negli orari di apertura, munito di acqua potabile, servizi igienici, luce e riscaldamento;
7. zona di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili e/o contenitori e/o con platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; nel caso di conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili, è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
8. zona dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti liquidi e RAEE, che dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici mediante idonea copertura, attrezzata con contenitori specifici posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario;
9. contenitori dotati di vasche di contenimento con capacità utile pari ad almeno 1/3 del volume totale dei contenitori per rifiuti liquidi e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiori dimensioni, oppure contenitori dotati di sistemi di sicurezza intrinseca (es a doppia camicia);
10. una cisterna di capacità massima pari a 500 l per lo stoccaggio degli oli minerali, dotata di sistemi di sicurezza intrinseca (doppia camicia), oppure di un proprio bacino di contenimento, di volume utile equivalente, o di una vasca a tenuta, in cui confluisca l’eventuale rifiuto decadente dalla cisterna in caso di rottura della stessa o di incidenti in fase di travaso;
11. apposita ed esplicita cartellonistica posizionata all’esterno dell’impianto, che evidenzi le caratteristiche del centro e gli orari di apertura;
12. cartelli che, all’interno del centro, per facilitare il conferimento corretto dei rifiuti da parte delle utenze, indichino, su ogni cassone, contenitore, baia, in modo inequivocabile, la tipologia di rifiuto che vi può essere conferita e gli eventuali simboli che indichino la pericolosità e la tipologia di pericolosità del rifiuto, con le relative indicazioni per la loro gestione in sicurezza;
13. un idoneo sistema di controllo dei pesi posizionato all’interno dell’impianto, ai fini della corretta compilazione dei formulari e della verifica dei quantitativi di rifiuti in entrata/uscita dallo stesso;
14. certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti o dichiarazione sostitutiva dello stesso, così come previsto dalla normativa vigente, qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal d.m.i. 16/02/82 'determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi' e successive modifiche ed integrazioni; in tali casi la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di tale documentazione;
15. eventuali altre autorizzazioni specifiche che risultano propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 (ad esempio autorizzazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ecc..); anche in questo caso, l’esercizio dell’impianto è subordinato all’ottenimento di dette autorizzazioni;
16. piani operativi (la cui redazione è fortemente raccomandata), in merito alla gestione di:
    * 1. presenza di roditori e uccelli;
      2. rifiuti abbandonati all’esterno dell’impianto;
      3. emissioni atmosferiche dovute alla movimentazione di materiale secco e polveroso;
      4. rumore prodotto da macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti;
      5. cattivi odori;
      6. traffico indotto da e per l’impianto.

Inoltre si ricorda che:

1. la piattaforma deve essere disinfestata periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all’esterno di cassoni ed aree adibite allo stoccaggio, o all’esterno dell’impianto;
2. il titolare dell’autorizzazione può gestire direttamente l’impianto tramite proprio personale oppure può avvalersi della prestazione d’opera di personale fornito da associazioni di volontariato, nel qual caso tutte le responsabilità sulla gestione dei rifiuti e dell’impianto rimangono in capo a lui, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all’albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente, delegando compiti e responsabilità: in quest’ultimo caso rimane in capo al titolare il solo compito di controllo della corretta gestione;
3. è prevista la figura del Direttore Tecnico dell’impianto il cui nominativo deve essere comunicato a Città metropolitana utilizzando i modelli appositamente predisposti allo scopo, presenti sulla piattaforma *Inlinea*; il Direttore Tecnico deve possedere i requisiti indicati nel punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984 (laurea o diploma in discipline tecnico scientifiche); l'incarico può essere affidato solo previa accettazione firmata del tecnico designato;
4. nella piattaforma deve essere garantita, nel periodo di apertura, la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili (es: riconoscimento tipologie rifiuti in ingresso e redazione di formulari e registri di carico e scarico), nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
5. i registri di carico e scarico dell’impianto (intestati al titolare dell’autorizzazione, in quanto produttore del rifiuto originato in impianto), dove vengono registrati i rifiuti in ingresso (limitatamente a quelli di origine aziendale che entrano accompagnati da un FIR) ed in uscita, devono essere detenuti presso l’impianto o la sede dell’impresa che lo gestisce, se prossima allo stesso, ed essere comunque visionabili dai funzionari degli Enti adibiti al controllo sugli impianti rifiuti al momento del sopralluogo; l’avvio agli impianti di destino deve avvenire con mezzi idonei e sempre accompagnati da un formulario di trasporto, che va registrato in scarico sul registro dell’impianto, così come previsto dall’art 190 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui, per esigenze di carattere igienico sanitario (ad esempio emergenze epidemiologiche, ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati sulle strade, autorizzazione scaduta e non ancora rinnovata, con richiesta di rinnovo inviata meno di sei mesi prima della scadenza), la piattaforma lavori sulla base di un’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente (che nei primi due esempi andrà ad integrare l’autorizzazione ordinaria, nel terzo la sostituirà), va ricordato che il periodo coperto da tale tipo di Ordinanza è limitato a soli sei mesi, reiterabili per non più di due volte, per un totale complessivo quindi, di 18 mesi.

Per la redazione di un’ordinanza sindacale di questo tipo, si rimanda all’art 191 del D.Lgs. 152/06.

**Modalità di conferimento dei rifiuti presso le piattaforme**

Il conferimento dei rifiuti indicati in autorizzazione da parte degli utenti referenti al bacino servito dall’impianto, può avvenire:

* per il cittadino, conferendo il rifiuto urbano (pericoloso o non pericoloso) nei quantitativi massimi previsti dal regolamento di gestione, dopo essere stato identificato in ingresso da personale del gestore (con C.I., C.R.S. o badge dedicato);
* per le aziende locali, conferendo, dopo essere state identificate in ingresso dal personale del gestore (generalmente tramite badge dedicato), le sole frazioni non pericolose assimilate agli urbani con regolamento comunale oppure quelle speciali pericolose o non pericolose per le quali abbia sottoscritto accordi con il gestore/titolare, nei modi e quantitativi previsti nell’autorizzazione della piattaforma e nei suddetti specifici accordi. Ai sensi dell’art. 212, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/06 e smi, l’azienda sarà esentata dall’obbligo dell’iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purché questo sia finalizzato al conferimento solo presso il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, ed avvenga in numero non superiore a 4 volte o per un volume non superiore ai 100 kg nell’arco temporaneo di un anno. Nel caso il conferimento non sia occasionale e superi i 30 kg a conferimento (come definito nell’art. 193 comma 5 del Dlgs 152/06) il trasporto del rifiuto verso la piattaforma avviene con formulario, su cui viene indicato il quantitativo del rifiuto conferito (registrato in carico su registro di carico e scarico dell’impianto), che va trattenuto in copia dal gestore (copia destinatario) e reso nelle altre copie, controfirmate, alla ditta conferitrice. Non deve essere utilizzato il modello A previsto dal DM 08.04.2008 e smi, né deve essere quindi realizzato il sistema di contabilizzazione da questo previsto poiché a questo scopo provvede appunto la compilazione del registro di carico e scarico.

L’ubicazione dei rifiuti in piattaforma deve rispettare quanto previsto all’interno dell’autorizzazione. In generale, nelle piattaforme andranno individuate aree distinte per il deposito dei rifiuti, basate sulle differenti caratteristiche dei rifiuti stessi, tenendo quindi conto della loro composizione merceologica, della loro pericolosità, del loro destino finale e del loro stato fisico.

Anche la modalità di raccolta dei rifiuti all’interno dell’impianto può variare in base alle caratteristiche dei singoli rifiuti. In particolare, se si tratta di frazioni:

* non pericolose, si possono utilizzare cassoni scarrabili, contenitori o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; nel caso dell’utilizzo di cassoni scarrabili, è opportuno prevedere la presenza di una rampa carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
* pericolose, i contenitori vanno posizionati al di sotto di una tettoia oppure all’interno di un contenitore chiuso per proteggerli dalle intemperie; la superficie d’appoggio dei contenitori deve essere impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna;
* rinvenute sul territorio, vanno inserite all’interno dei cassoni presenti in piattaforma per la raccolta dello stesso tipo di frazione merceologica o, nel caso questa non fosse presente o si abbia il dubbio sulla possibile pericolosità delle stesse, in un contenitore appositamente dedicato al di sotto della tettoia o in contenitore chiuso all’esterno, in attesa delle analisi di omologa che consentiranno di deciderne il destino finale;
* derivanti dalla raccolta porta a porta o dalle campane distribuite sul territorio del bacino d’utenza, vanno depositate in un’area specifica, dedicata unicamente al trasbordo, a cui possono accedere solo i mezzi del gestore del servizio di raccolta e dove i rifiuti possono permanere per un massimo di 48 ore.

Le eventuali operazioni diverse dalla R13 e D15 che si volessero effettuare all’interno delle piattaforme pubbliche, potranno essere effettuate solo sui rifiuti solidi non pericolosi e consisteranno essenzialmente in trasbordo, compattazione, triturazione, separazione delle diverse parti che costituiscono soprattutto i rifiuti ingombranti. Tali operazioni dovranno comunque sempre essere svolte con la finalità di migliorare ed incrementare il successivo recupero della frazione interessata e nel rispetto della sicurezza degli operatori e dell’ambiente, il che comporta la messa in opera di specifiche misure per garantire il contenimento di polveri ed odori.

NON è però permesso effettuare operazioni di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o di rifiuti pericolosi.

**Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono comunque garantire che:**

1. siano evitati danni ai contenitori che contengono liquidi e fluidi;
2. siano rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose;
3. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
4. i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento e contenimento e posizionati al coperto. I sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
5. lo stoccaggio degli oli minerali avvenga in una cisterna di capacità massima pari a 500 l, dotata di un proprio bacino di contenimento dotato della medesima capacità;
6. il deposito degli accumulatori sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dagli stessi;
7. i rifiuti pericolosi e i RAEE siano protetti dagli agenti atmosferici;
8. la frazione organica umida sia conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
9. i rifiuti infiammabili siano depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, partendo dalla verifica dell’eventuale assoggettamento dell’impianto all’obbligo di ottenere un Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) emesso dai Vigili del fuoco;
10. i recipienti, fissi o mobili, utilizzati e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, siano sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni senza rischio di contaminazione fra le varie frazioni di rifiuti.

**Gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

Gli utenti residenziali del bacino servito dall’impianto pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti possono conferire in piattaforma i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) alla stregua di tutti gli altri rifiuti, sempre tenendo conto di quanto indicato all’interno dell’autorizzazione dell’impianto stesso. Le aziende invece, devono utilizzare le schede contenute negli allegati II e III del DM 65/2010, le quali dovranno essere trattenute, in copia, dal gestore dell’impianto, per la sua registrazione ai fini della determinazione della quantità di rifiuti transitati nell’impianto.

Il loro stoccaggio deve rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare, oltre ad essere distinti per tipologie, devono essere protetti dagli agenti atmosferici, non danneggiati in fase di conferimento e movimentazione e non manomessi per il recupero delle singole componenti.

Le piattaforme sono normalmente iscritte da Gestori e Comuni come centri di raccolta RAEE nei quali è previsto che questa tipologia di rifiuti venga suddivisa in cinque raggruppamenti, sulla base della loro tipologia e pericolosità:

1. R.1: x es. frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori, CER 200123\*;
2. R.2: grandi bianchi, x es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchiature di cottura, stufe, CER 200136;
3. R.3: x es. televisori, monitor, computer portatili, CER 200135\*;
4. R.4: componenti elettronici, x es. radio, lettori cd/cassette/dischi, videoregistratori, telecamere, macchine fotografiche, ventilatori, ferri da stiro, aspirapolveri, tostapane, bollitori, forni a microonde, bilance, sveglie, orologi, rasoi, affettatrici, calcolatrici, giochi ed attrezzature sportive elettronici, macchine da cucire, telefoni, stampanti, Pc senza video, navigatori satellitari, calcolatrici, friggitrici, frullatori, asciugacapelli, macchinette del caffè, CER 200136;
5. R.5.: x es. lampade a scarica e fluorescenti, CER 200135\*.

I RAEE così organizzati all’interno delle piattaforme, vengono poi ritirati direttamente da ditte del consorzio RAEE, per avviarli alle successive operazioni di recupero presso gli impianti dedicati.

Si fa presente che il conferimento dei RAEE all’interno di un centro di raccolta, così come definito dall’art 1 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. 'Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato', rimane vincolato all’imprescindibile rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. stesso per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta.

**Quali sono i rifiuti assimilati agli urbani?**

Sono quei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da aziende locali, che per qualità e quantità sono assimilati ai rifiuti urbani originati dall’utenza residenziale del territorio comunale. L’assimilazione avviene da parte del Comune con l’emanazione di un proprio regolamento, nel quale si indicano anche le modalità di raccolta o di conferimento presso il centro da parte delle aziende. Riferimenti normativi per tale tipologia di rifiuti possono essere trovati nel D.Lgs. 152/06 e smi, nella Legge di stabilità n.147 del 27.12.2013 e nella Legge n.68 del 2.05.2014 di conversione del D.L.16/2004, oltre che nel documento “Compendio normativo sui rifiuti urbani” presente sulla stessa pagina del sito di Città metropolitana su cui si trova il presente documento.

**Registrazione dei rifiuti movimentati**

Oltre a quanto già esposto in merito, si ricorda che è necessario seguire scrupolosamente quanto di seguito indicato.

1. Nella gestione del flusso rifiuti, deve sempre essere verificato che sia le aziende coinvolte nel trasporto dei rifiuti, sia gli impianti di destino intermedio e/o definitivo degli stessi, abbiano i corretti requisiti per effettuare la gestione dei rifiuti che vengono loro consegnati, con le caratteristiche quali/quantitative indicate sui formulari. Il controllo del rispetto di questi requisiti deve essere sempre possibile, anche durante le visite ispettive effettuate dagli Enti di Controllo preposti e, pertanto, le autorizzazioni/iscrizioni all’albo di tali aziende devono sempre essere presenti nell’impianto e mantenute sempre aggiornate.
2. Nella compilazione dei registri di carico e scarico, porre attenzione al fatto che, per i carichi di rifiuti in ingresso, i codici CER e le operazioni da registrare sono esclusivamente quelle indicate nel provvedimento che regge l’attività dell’impianto (piattaforma) e non quelle indicate nell’autorizzazione del successivo impianto di recupero o smaltimento. Queste ultime informazioni, che comunque dovranno essere coerenti con l’operazione svolta in piattaforma per la tipologia di rifiuto, andranno invece indicate in corrispondenza delle operazioni di scarico.
3. I registri, intestati al soggetto titolare della gestione della piattaforma, che si configura quale produttore del rifiuto, devono essere tenuti congiuntamente con le prime e quarte copie dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di destino. L'impianto di destino, subito dopo aver accettato il rifiuto in arrivo, deve tempestivamente trasmettere la quarta copia dei formulari, opportunamente firmata, al gestore della piattaforma, al fine di consentirne la registrazione. Si ricorda che la gestione dei formulari è normata dagli art. 188 (incluso bis e ter), 190, 193 e 258 del D.Lgs. 152/06 i quali prevedono, tra l'altro, che il gestore che non riceva i formulari nei tempi previsti (3 mesi), sia obbligato a segnalare la mancata ricezione all’Ente di controllo (Città metropolitana di Milano) per il seguito di competenza.
4. I carichi manuali effettuati dai singoli cittadini non vanno registrati sui registri di carico e scarico mentre vanno sempre registrati i conferimenti effettuati dalle eventuali società che hanno firmato una convenzione con il Comune per poter conferire i loro rifiuti nella piattaforma comunale. Ognuno di questi conferimenti si configura come carico parziale. Al momento dello scarico del singolo cassone/contenitore, il volume dei rifiuti in uscita dalla piattaforma andrà correlato (sui registri di carico e scarico) con ognuno dei carichi parziali che hanno contribuito a formare il volume totale insieme ai conferimenti domestici dei cittadini.
5. I formulari, alla base del flusso per la gestione dei rifiuti, vanno sempre compilati in modo chiaro, corretto e completo in modo che tutti i dati aggiornati presenti sugli stessi possano successivamente essere correttamente riportati sul registro di carico e scarico dell'impianto.

**Conferimento di rifiuti in piattaforma senza formulario**

Si riporta quanto prevede il Dlgs 152/2006 e s.m.i., all’art 193 comma 5: “*le disposizioni di cui al comma 1* (obbligo di compilazione dei formulari) *non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm)*. *Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno*”.

**Fidejussioni**

Al rilascio delle autorizzazioni sarà applicato quanto previsto dall’art 208 D.Lgs. 152/2006, concernente l’obbligo di sottoscrizione di una **polizza di fideiussione** bancaria o assicurativa, a favore della Città metropolitana di Milano (beneficiario), emessa da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 o da società di assicurazione, autorizzata con Legge 10.07.1982, n. 348 e successive integrazioni, nella forma che riproduca lo **schema** di condizioni contrattuali approvato con D.G.R. n° VII/19461 del 19.11.2004, reperibile sulla medesima pagina del sito web della Città metropolitana su cui si trova il presente documento. Si ricorda che la fidejussione può essere sostituita, od eventualmente integrata, da un deposito cauzionale da versarsi su apposito conto dedicato (IBAN IT50V0306301775000099700235) con bonifico bancario, nel caso il versamento venga effettuato da una società, e sul **Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia** (n° 0060133) tramite girofondo, qualora il versamento venga effettuato da un Ente pubblico (Comune).

L’entità della fidejussione da versare viene calcolata in base a quanto previsto dalla D.G.R. n° VII/19461 del 19.11.2004 ed il suo importo definitivo verrà inserito direttamente in autorizzazione. Ci sono 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione per provvedere al versamento della fidejussione o del deposito cauzionale. **Scaduto tale termine senza che sia stata richiesta una specifica proroga, il provvedimento autorizzativo decadrà.**

L’importo della fideiussione potrà essere:

* abbattuta del 90 % (cioè ridotta al 10% del valore calcolato) nella quota parte dovuta alle frazioni di rifiuto messe in riserva per essere avviate a recupero (ovvero da sottoporre all’operazione R13) a patto che i quantitativi in stoccaggio siano avviati all’effettivo recupero entro 6 mesi dall’accettazione presso l’impianto;
* abbattuta del 40 o 50 % (cioè ridotta al 60 o 50 % del valore inizialmente calcolato), nel caso in cui l’attività dell’impianto goda di certificazione ambientale (rispettivamente UNI EN ISO 14001 o EMAS), secondo quanto disposto dall’art.3 comma 2 bis del Decreto Legge 26.11.2010, n° 196, così come modificato dalla Legge di conversione 24.01.2011, n° 1.

Si sottolinea che, come recita l’art 6 della DGR n° VII/19461 del 19.11.2004, la durata della garanzia finanziaria *“…deve essere pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non verranno espressamente svincolate dall’Ente competente ad autorizzare l’attività* (Città metropolitana)” e restituite dall'istituto con cui era stata stipulata.

**Oneri di istruttoria**

Al rilascio delle autorizzazioni, sarà applicato quanto previsto nella D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, recepita con D.G.P. n. 132192 del 23.10.2002, ridefinita con Disposizione Dirigenziale n. 238 RG n. 16369 del 12.09.2008 e successive varianti ed integrazioni. Verrà cioè richiesto il versamento di oneri istruttori, a carico dei richiedenti, a fronte dell'effettuazione dell’istruttoria tecnica, dei controlli durante l’attività e di eventuali sopralluoghi per valutare la conformità delle opere realizzate a quanto previsto nei progetti approvati. Modalità di pagamento ed importi, che variano al variare del tipo di istanza che viene presentata, vengono indicati nella medesima pagina in cui si trova il presente testo, nel documento ‘Piattaforme comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti. Vademecum per la presentazione di nuove istanze’. Gli importi indicati in questo documento si riferiscono ad impianti in cui le uniche operazioni effettuate sono la R13 e la D15. In caso di attivazione di altre tipologie di operazioni, o di contemporanea richiesta di rinnovo e/o variante e di voltura, sarà necessario procedere con un calcolo specifico, tramite il foglio di calcolo ‘Calcola oneri' presente sul sito di Città metropolitana, nella medesima sezione qua sopra citata.

Analogamente alla fidejussione, anche per gli oneri istruttori è previsto il pagamento tramite giroconto sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia (n° 0060133) se il pagamento è effettuato dal Comune, in caso contrario deve essere fatto un bonifico sul c.c. n° 1009/22, IBAN: IT 86 D 03069 01775 000000100922, BIC: BCITIT MM intestato alla Città metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, 20122, Milano, partita IVA 08911820960.

**Termini di validità dell’autorizzazione**

Secondo quanto indicato nell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la durata dell’autorizzazione è prevista in 10 anni ed il rinnovo va richiesto da parte del titolare 6 mesi prima della sua scadenza.

Nel caso in cui, allo scadere dell’autorizzazione l’impianto goda di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001, EMAS, Ecolabel) e non siano intervenute modifiche rispetto a quanto contenuto nell’autorizzazione vigente, sarà possibile ottenere il rinnovo automatico dell’atto con il semplice versamento della nuova fidejussione e presentando, al momento del rinnovo (quindi sempre entro 180 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione), copia conforme della certificazione ambientale di cui sopra ed autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che nulla è cambiato rispetto all'assetto dell'impianto al momento del rilascio della precedente autorizzazione (art 209 D.Lgs. 152/06).

Si ricorda comunque che, in caso si volessero effettuare modifiche ed adeguamenti alla struttura/attività dell’impianto, si dovrà procedere preventivamente ad inoltrare specifica istanza, scegliendo fra quelle proposte tramite la piattaforma Inlinea, unico canale attraverso cui è possibile inoltrare le istanze relative ai procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui in sede di controllo risulti la non conformità dell’impianto all’autorizzazione, trova applicazione quanto indicato dal comma 13 dell'art 208 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, che recita: “*Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.*

Si ricorda che, poichè l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 è un’autorizzazione "unica", oltre ad autorizzare la gestione dei rifiuti propriamente detta, comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico delle acque (sia in fognatura che in corso d’acqua superficiale che nel sottosuolo), l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico, ove previste per l'insediamento. L'istanza va presentata sulla piattaforma Inlinea presente sul sito di Città metropolitana, sezione Ambiente, completa di tutta la documentazione ivi richiesta, che varia a seconda della tipologia di istanza che si intende presentare, e che comprende anche quella richiesta dagli altri Enti coinvolti nell’istruttoria. Questi saranno coinvolti direttamente dai funzionari del Servizio Tecnico Rifiuti tramite Inlinea pertanto il soggetto richiedente l’autorizzazione non dovrà presentare alcuna altra richiesta agli altri Enti, fatta eccezione per quelle necessarie ad ottenere certificazioni PROPEDEUTICHE all’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (per esempio la certificazione paesaggistica e la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.), la cui necessità potrà, in ogni caso, essere valutata direttamente tramite le check list appositamente predisposte nella sezione preliminare di Inlinea.

**Tempi delle istruttorie**

Il tempo indicato per il rilascio delle autorizzazioni è pari a 180 (150 + 30 per eventuali integrazioni) giorni per i rinnovi tal quali (art. 208 D.Lgs. 152/06) e per quelli con varianti, sia sostanziali che non sostanziali (d.d.g. provinciale 6907/2011), 150 giorni per i nuovi impianti e le varianti sostanziali (art. 208 D.Lgs. 152/06) e 90 giorni per le varianti non sostanziali (d.d.g. provinciale 6907/2011), le volture e le modifiche solo amministrative (l. 241/90).

Tale termine sarà interrotto qualora sia richiesta della documentazione integrativa all’istanza presentata e ricomincerà a decorrere dal ricevimento della documentazione completa.

L’istanza sarà archiviata, previo avviso, qualora le integrazioni richieste non vengano presentate né venga richiesta una proroga, adeguatamente motivata, dei tempi di consegna delle stesse.

**Riassumendo ed integrando per punti le informazioni sopra dettagliate, per le Piattaforme ecologiche comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti risulta quanto segue.**

1. Vi conferiscono i cittadini residenti nel bacino servito (comunale o sovracomunale) ed eventualmente le aziende locali presenti nello stesso bacino (art.198 D.Lgs. n° 152/06), dopo verifica di regolarità nei versamenti delle imposte relative ai rifiuti e dopo la sottoscrizione di una specifica convenzione o col Comune o col gestore dell’impianto o col titolare dell’autorizzazione, che dovrà essere riportata sul Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti conferibili ed i CER a questi attribuiti, le modalità di stoccaggio e le operazioni svolte sui rifiuti, sono definiti nell’autorizzazione che regge l’attività dell’impianto, emessa a seguito delle valutazioni espresse dai diversi Enti, in sede istruttoria, sul progetto presentato dal titolare. Eventuali modifiche a quanto previsto nell’autorizzazione possono essere effettuate solamente dopo aver richiesto, ed ottenuto, da parte dell’Ente autorizzante, in seguito a specifica istruttoria, una variante alla stessa.
3. In generale, individuando le diverse tipologie di rifiuti sulla base dei CER a questi attribuiti, in assenza di accordi specifici fra il Comune e le ditte presenti sul territorio del bacino servito dall’impianto, i codici che possono essere ammessi negli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono i 20.nn.nn e i 15.nn.nn, oltre ad altre frazioni con codici specifici che identificano tipologie di rifiuto che possono avere origine domestica ma che sono privi di un codice CER nella famiglia dei rifiuti urbani (20.nn.nn.) o in quella degli imballaggi (15.nn.nn.) come, ad esempio, materiali inerti 170904, cartucce esauste di toner 080317\* o 080318, etc....
4. Il cittadino conferisce il rifiuto urbano (pericoloso o non pericoloso) nei quantitativi massimi previsti dal regolamento di gestione, dopo essere stato identificato in ingresso da personale del gestore (con C.I., C.R.S. o badge dedicato).
5. L’azienda, dopo essere stata identificata in ingresso dal personale gestore (generalmente con badge dedicato), conferisce solo le frazioni non pericolose assimilate agli urbani, a meno che non abbia sottoscritto col Comune/Gestore specifici contratti per il conferimento anche dei rifiuti speciali, nei modi e coi quantitativi indicati nel regolamento di gestione e in suddetti contratti. Nel caso il conferimento non sia occasionale e/o superi i 30 kg a conferimento o i 100 kg all’anno (come definito dall’ art 193 comma 5 del D.Lgs. 152/06), il trasporto del rifiuto verso la piattaforma deve avvenire con formulario, su cui deve essere indicato il quantitativo del rifiuto conferito (registrato in carico su registro di carico e scarico dell’impianto), e che deve essere trattenuto in copia dal gestore (copia destinatario), e reso nelle altre copie alla ditta conferitrice.
6. La tipologia di rifiuti speciali conferibili dalle ditte deve comunque sempre essere correlata ad una omologa di origine urbana e non deve derivare dall’attività prevalente della ditta. Anche i quantitativi prodotti devono essere paragonabili a quelli di origine urbana.
7. I rifiuti speciali devono avere una contabilizzazione separata da quelli urbani e da quelli assimilati e non possono essere conteggiati nella percentuale di raccolta differenziata effettuata annualmente dai Comuni ma, a parità di caratteristiche merceologiche, possono essere conferiti insieme a quelli urbani ed assimilati.
8. È opportuno che l’impianto, o per lo meno i mezzi che si occupano del trasporto dei rifiuti, siano dotati di un idoneo sistema di controllo dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine di garantire la loro corretta registrazione e contabilizzazione quindi la tracciabilità degli stessi.
9. I rifiuti (pericolosi e non) sono registrati, in ingresso ed uscita, sul registro di carico e scarico (intestati al titolare dell’autorizzazione che si configura anche come produttore del rifiuto originato in impianto), correlando le operazioni di scarico con quelle di carico che ne hanno originato il quantitativo. Tranne nei casi di rifiuti conferiti in piattaforma da aziende private, che entrano accompagnati da un FIR, i cui dati devono essere riportati sul registro dell’impianto alla voce “carico” per i rifiuti conferiti dai privati cittadini le voci ‘carico’ e ‘scarico’ verranno compilate simultaneamente, al momento dell’allontanamento degli stessi dall’impianto e non ad ogni singolo conferimento. L’avvio ai successivi impianti di destino poi avviene con mezzi idonei, autorizzati al trasporto delle specifiche categorie di rifiuti che intendono trasportare, assicurandosi che siano sempre accompagnati da formulario di trasporto registrato in scarico sul registro dell’impianto, così come previsto dall’art 190 del D.Lgs. 152/06 e dalla circolare ministeriale del 4 agosto 1998, n° GAB/DEC/812/98.
10. Il gestore è o direttamente il Comune, o l’azienda che si è aggiudicata l’appalto pubblico oppure l’azienda, anche a capitale pubblico, titolare dell’autorizzazione. Si può occupare, completamente o in parte, della gestione “pratica” dell’impianto (pulizia, supporto e controllo dei conferitori, piccole manutenzioni ordinarie), di quella “amministrativa” (registri di carico e scarico, formulari), di quella “logistica” (movimentazione dei cassoni/contenitori, trasporto dei rifiuti verso gli impianti di destino, trasbordo frazioni da pulizia e/o da RD sul territorio, nell’ambito dei servizi di Igiene Urbana). Usualmente personale qualificato della stessa azienda si occupa anche della Direzione Tecnica dell’impianto ma questa può essere affidata, da parte del titolare dell’autorizzazione, anche ad un soggetto terzo, tramite incarico specifico. In alcuni casi è possibile, in accordo con il gestore, che il Comune si avvalga anche di associazioni di volontariato solidale, le quali però possono solo fornire la prestazione d’opera, solitamente per il presidio o la pulizia delle aree, lasciando in carico al gestore ed al titolare le proprie responsabilità.
11. È possibile intervenire parzialmente sul rifiuto al momento del conferimento, per ottimizzare la separazione delle parti in tipologie omogenee da avviare preferibilmente al recupero. Tali operazioni non devono comunque essere svolte con attrezzature, né possono essere svolte su frazioni quali i Raee, in quanto tali azioni sono permesse solo in impianti specificamente autorizzati, diversi dalle piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
12. È possibile prevedere in autorizzazione delle aree dove posizionare cassoni/contenitori dedicati al trasbordo dei rifiuti raccolti dall’azienda che svolge il servizio di raccolta ed igiene urbana sul territorio del bacino servito, oltre a sistemi di compattazione/pressatura di rifiuti, finalizzati all’ottimizzazione del trasporto verso impianti terzi per il successivo trattamento.
13. È possibile prevedere, già in autorizzazione, delle aree e/o contenitori e cassoni da dedicare alla messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio (classificabili sempre come urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. d del D.Lgs. 152/06), prima della loro corretta classificazione e successivo avvio agli impianti di recupero o smaltimento. Il deposito e la registrazione di questi rifiuti dovranno sempre essere giustificati dalla documentazione relativa ai risultati dell’omologa, tenuto conto che la tipologia del rifiuto ed il C.E.R attribuitogli, a seguito degli accertamenti analitici, possono essere non presenti nell’elenco dell’autorizzazione.
14. Sono impianti trattamento rifiuti dotati di Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell’art 208 del D.Lgs. 152/06, e dell’ex-art 16 della L.R. n.26/2003. Le operazioni solitamente autorizzate sono la R13 (messa in riserva per poi avviare il rifiuto entro un periodo massimo di sei mesi a successive operazioni di recupero presso altri impianti) e la D15 (deposito preliminare per poi avviare il rifiuto a successive operazioni di smaltimento presso altri impianti).
15. **Pro e contro dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06**.

L’autorizzazione da un lato consente di avere un atto strutturato, predisposto da Ente terzo rispetto al titolare della stessa, definito in seguito a procedure in cui sono stati coinvolti tutti gli Enti competenti, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni accessorie e svolte tutte le verifiche propedeutiche al corretto rilascio dell’atto. La presenza di un provvedimento così strutturato, facilita la verifica della correttezza della gestione dell’impianto, visto che contiene anche le prescrizioni tecniche ed i richiami normativi specifici per l’impianto in oggetto.

D’altra parte, l’autorizzazione “ingessa” l’attività dell’impianto, obbligando, prima di procedere a modifiche (strutturali, gestionali o di adeguamento normativo) a richiederne una variante all’Ente che l’ha rilasciata.

n) L’autorizzazione unica, riassume in sé eventuali altre autorizzazioni (quale l’autorizzazione allo scarico delle acque, prevista ai sensi dell’art 124 del D.Lgs. 152/06, della LR 26/03 e del RR 4/06, e quella allo scarico in atmosfera) e recepisce, nel senso che si confà, quanto prescritto nelle eventuali autorizzazioni propedeutiche (quale l’autorizzazione paesistica), costituendo così un “unicum” di riferimento per l’impianto, nel quale tutte le autorizzazioni saranno raggruppate in un unico atto ed avranno identica univoca scadenza.

o) Il titolare dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione (e successive varianti) è un soggetto pubblico (Comune o Azienda a capitale pubblico ad esempio nata dalla trasformazione delle ex municipalizzate o tramite la fondazione di specifici consorzi) già soggetto a controlli preventivi, rendendo così non necessari accertamenti tipo la certificazione antimafia o il DURC.

p) La realizzazione di un nuovo impianto o di una variante sostanziale di un impianto esistente, comporta la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., esclusa solamente nel caso in cui l’impianto non ricada in nessuna delle condizioni indicate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del Dlgs n.152/06. **Non sono interessati dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A**. ex art. 20 del D.Lgs. n.152/06, **quegli impianti nei quali è prevista per i rifiuti stoccati la sola operazione [R13].**

q) La validità dell’autorizzazione rilasciata è subordinata alla prestazione di una polizza di fideiussione bancaria od assicurativa, con validità pari alla durata dell’autorizzazione + 1 anno (art. 6 della D.G.R. Lombardia n° VII/19461 del 19.11.2004), finalizzata al ripristino ambientale in caso di danni causati dalla gestione dell’impianto. Tale fidejussione viene acquisita dall’Ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo e svincolata solo al termine dell’attività dell’impianto, a seguito della favorevole conclusione degli accertamenti per la verifica dell’assenza di danni ambientali. La fidejussione prestata è: a) abbattuta del 90 % (quindi ridotta al 10% del valore inizialmente calcolato) per le frazioni messe in riserva per essere avviate a recupero [operazione R13] se i quantitativi in stoccaggio sono avviati all’effettivo recupero entro 6 mesi dall’accettazione; b) abbattuta del 40 o 50 % del totale (ridotta quindi al 60 o al 50% del valore inizialmente calcolato), secondo quanto disposto dall’art.3 comma 2 bis del Decreto Legge 26.11.2010, n° 196, come modificato dalla Legge di conversione del 24.01.2011, n° 1, nel caso in cui l’attività dell’impianto goda di certificazione ambientale (rispettivamente UNI EN ISO 14001 o EMAS).

r) Per ogni istanza presentata, è previsto il pagamento degli oneri istruttori, il cui importo dipende dalla tipologia di istruttoria che si rende necessaria: nuovo impianto, rinnovo tal quale, rinnovo con variante sostanziale, rinnovo con variante non sostanziale, variante sostanziale, variante non sostanziale, modifiche amministrative. Inoltre, l’istanza va presentata apponendovi una marca da bollo da 16 euro e per il ritiro dell’atto dovranno essere acquistate ed annullate un’altra marca da bollo da 16 € per l’atto ed una da 1 € per ogni allegato presente.

Rimangono esclusi dall’obbligo di apporre la marca da bollo sull’istanza e sulla successiva autorizzazione, ai sensi del punto 16 della tabella costituente l’allegato B del DPR n° 642/1972 e s.m.i., Comuni e Consorzi di Comuni che provvedano in prima persona all’invio dell’istanza risultando i futuri titolari dell’autorizzazione.